



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 43/20 DEL 28.10.2014**

**Oggetto:**                    **Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il progetto “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato Selegas, sito nei Comuni di Selegas (CA), Gesico (CA), Guamaggiore (CA), di potenza nominale pari a 75 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutturali site nei Comuni di Guasila (CA), Segariu (VS), Furtei (VS), Sanluri (VS)”. Proponente: Nòvawind Sud S.r.l..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Nòvawind Sud S.r.l., a febbraio 2011, ha depositato l'istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato Selegas, sito nei Comuni di Selegas (CA), Gesico (CA), Guamaggiore (CA), di potenza nominale pari a 75 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutturali site nei Comuni di Guasila (CA), Segariu (VS), Furtei (VS), Sanluri (VS), progetto ascrivibile alla categoria di cui al punto 3, lettera a), dell’Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, e alla categoria di cui al punto 22, Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km".

L'Assessore riferisce che a maggio 2011, a seguito di varie richieste di regolarizzazione finalizzate a stabilire l’ammissibilità dell’istanza, il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazioni impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 della L.R. n. 2/2007, così come modificato dalla legge regionale n. 3/2009 e dalla Delib.G.R. n. 28/56 del 2007, integrata dalla Delib.G.R. n. 3/17 del 2009, e tenuto conto della sentenza del TAR Sardegna n. 673/2010, non sussistendo le condizioni previste, non ha potuto dare avvio al procedimento di VIA.

Successivamente, vista la situazione delineatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2012 e il nuovo quadro normativo regionale in materia di energie rinnovabili da fonte eolica (L.R. n. 25/2012 e Delib.G.R. n. 45/34 del 2012), preso, altresì, atto dei motivi aggiunti al ricorso RG 461/2011, considerato che da una prima verifica non si sono rilevati elementi di improcedibilità rispetto al nuovo quadro normativo, il Servizio SAVI ha richiesto al proponente la sussistenza dell’interesse alla prosecuzione dell’iter di VIA e, stante la risposta positiva da parte



proponente (prot. ADA n. 3289 dell'11.2.2013), il SAVI ha ripreso l'istruttoria amministrativa e tecnica ai fini dell'avvio del procedimento.

L'Assessore continua riferendo che il procedimento è stato poi avviato a giugno 2013 a seguito della regolarizzazione dell'istanza e del deposito di nuova documentazione progettuale, comprendente l'aggiornamento degli elaborati già depositati e dello Studio di Impatto Ambientale, nonché la modifica del progetto delle opere per la connessione elettrica dell'impianto, che ha comportato anche una nuova pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale.

Circa le caratteristiche del progetto, l'Assessore riferisce che lo stesso riguarda la realizzazione di un nuovo impianto eolico di potenza complessiva pari a 75 MW, comprendente 25 aerogeneratori, da realizzarsi nel territorio della Trexenta, in particolare nei Comuni di Selegas, Gesico, Guamaggiore, e delle relative opere elettriche di connessione alla rete di trasmissione, nei Comuni di Guasila, Segariu, Furtei, Sanluri. L'area interessata dal progetto, di estensione complessiva pari a circa 2.500 ettari, si presenta prevalentemente collinare, con quote variabili tra 180 e 460 metri s.l.m., ed ha un prevalente utilizzo agricolo.

I singoli aerogeneratori, modello Vestas V112, hanno una potenza di 3 MW, un diametro del rotore di 112 metri, altezza della torre 84 metri e altezza massima complessiva di 140 metri.

L'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica AT è previsto tramite la realizzazione di una nuova stazione di smistamento (secondo quanto riportato dal gestore di rete nella STMG proposta ed accettata dal proponente) da realizzarsi in Comune di Sanluri. Le opere elettriche, nel complesso, comprendono:

- i cavidotti interni, in Media Tensione (30 kV), dagli aerogeneratori alla cabina di consegna collocata all'interno della stazione d'utenza, per una lunghezza complessiva di circa 26 km;
- la stazione di utenza, ubicata nell'area occidentale del parco eolico, a circa 600 metri dalla WTG23, nel territorio di Guamaggiore;
- il cavidotto esterno, in Alta Tensione (150 kV), della lunghezza di circa 17 km, tra la stazione d'utenza e la nuova stazione elettrica;
- una nuova stazione elettrica 380/150 kV a Sanluri, da collegare con tratti di raccordo alla linea elettrica esistente a 380 kV "Fiumesanto - Selargius".

In relazione alle varie fasi della procedura, l'Assessore ricorda che si sono svolte due presentazioni al pubblico, rispettivamente il 2 settembre 2013 a Selegas e 30 settembre 2013 a Sanluri; nel corso degli incontri i cittadini hanno presentato diverse osservazioni sul progetto ed elementi conoscitivi



sul contesto ambientale di cui si è tenuto conto nell'istruttoria, in particolare, riguardo alla necessità di una corretta valutazione degli impatti sul suolo e le attività agricole nonché alle scarse ricadute economiche a livello locale. Inoltre, nell'ambito delle previste fasi di pubblicità, sono state acquisite agli atti le osservazioni in forma scritta trasmesse dal Comune di Guamaggiore, comprendenti una serie di manifestazioni di contrarietà da parte dei singoli proprietari dei terreni, dal Comune di Selegas, che riferiscono della sovrapposizione del layout di progetto con una serie di beni archeologici ed evidenziano gli scarsi benefici e ricadute economiche per il territorio, e da parte del gruppo ProgReS, che ha evidenziato aspetti conoscitivi di carattere paesaggistico, ambientale e archeologico.

In data 8 novembre 2013, presso la sede dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è tenuta la Conferenza Istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Società proponente e i progettisti, i funzionari del Servizio SAVI, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e degli Uffici Tecnici di Sanluri, di Selegas, di Guamaggiore, i rappresentanti della Direzione regionale per la Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività culturali, dell'ARPAS, della ASL, di ENAS. Nel corso della conferenza sono state rappresentate dagli Enti convocati una serie di criticità e impatti negativi significativi, che hanno portato, a conclusione della stessa seduta, a prefigurare un esito negativo della valutazione del progetto.

L'Assessore prosegue riferendo che, considerati gli esiti della conferenza e i pareri degli Enti, il Servizio SAVI a giugno 2014 (con nota prot. n. 13676 del 24.6.2014) ha comunicato alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le motivazioni che conducono alla proposta di un giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto dell'impianto eolico comprensivo delle opere elettriche richieste per la connessione alla RTN, come di seguito riportate:

Fasi di presentazione al pubblico e partecipazione (di cui agli artt. 6 e 8 dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012):

1. nel corso delle presentazioni al pubblico sono state acquisite agli atti le osservazioni dei cittadini, alcune delle quali, come precisato in sede di conferenza istruttoria e come di seguito illustrato, sono risultate pertinenti allo specifico progetto e motivate, e pertanto, considerate quali elementi di valutazione. In particolare, l'attenzione dei partecipanti è stata rivolta alle scarse ricadute economiche a livello locale, limitate all'affitto dei terreni e all'impiego temporaneo di poche unità lavorative nonché perplessità e dubbi sulle compensazioni a favore dei comuni interessati; è stata evidenziata la necessità di una corretta valutazione degli impatti sul suolo e le attività agricole, tenendo in considerazione l'insieme delle opere (lunghezza dei



cavidotti, strade), l'entità degli scavi (metri cubi) e le caratteristiche dei suoli stessi, intesi come risorsa. Inoltre, a seguito dell'avvio del procedimento, sono pervenute al Servizio SAVI osservazioni in forma scritta, di cui si tiene conto in conformità a quanto previsto dall'Allegato A, art. 6, comma 9, della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, come elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili impatti dell'intervento. In particolare:

- a. osservazioni presentate dal gruppo ProgReS: tralasciando le considerazioni inerenti la pianificazione a livello nazionale e regionale, che trascendono le valutazioni da condurre nell'ambito della VIA sullo specifico progetto, ha chiesto l'espressione di un giudizio negativo di VIA con considerazioni inerenti, in particolare: il ricadere del progetto all'interno di zone classificate H (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.) dagli strumenti urbanistici comunali; l'insistere dell'impianto su un'area caratterizzata dalla presenza di numerose emergenze archeologiche di epoca nuragica, in una regione, la Trexenta, che ha tra le più alte densità di nuraghi della Sardegna; la vicinanza al SIC Monte San Mauro e la possibile incidenza negativa sulle specie di interesse comunitario; i possibili impatti su altre specie tutelate dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 23/1998; l'alto rischio di collisioni per l'avifauna e di barotrauma per i chiropteri; l'estrema vicinanza delle singole pale eoliche a vari nuraghes (in alcuni casi poco sopra i 100 metri), che viene trascurata dal proponente, nonostante lo studio riconosca "la necessità di considerare il paesaggio archeologico nella sua interezza";
- b. osservazioni presentate da cittadini del Comune di Selegas: hanno evidenziato la sovrapposizione del layout di progetto (vicinanza e/o sovrapposizione delle opere) con una serie di siti/beni archeologici (Bruncu sa Figu, Pitzu Boi, Bruncu is Olias, Bruncu sa Guardia, Nuritzi, Bruncu Cappeddu, Santu Saturru, Sa Fighixedda), la vicinanza di una pala alla linea elettrica AT, gli scarsi benefici e ricadute economiche per il territorio;
- c. osservazioni presentate da cittadini del Comune di Guamaggiore: hanno preso in considerazione gli scarsi benefici economici a livello locale, la sovrapposizione e/o vicinanza delle opere in progetto con una serie di siti/beni archeologici (Ungrera, Ladu de Olioni, Sa Tanca Spadas, Niu Arrùndibisi, Genna 'e Gèsicu), le insufficienti valutazioni circa l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e all'impatto acustico, gli impatti sul suolo derivanti dagli scavi e movimenti di materiali, gli eventuali espropri; inoltre, il Comune ha acquisito e trasmesso una serie di manifestazioni di contrarietà da parte dei singoli proprietari dei terreni, motivate dai possibili danni alle aziende e perdita di valore dei fondi destinati a colture agrarie specializzate e allevamento, su cui i proprietari hanno



eseguito, o intendono eseguire, miglioramenti fondiari, pozzi ed altri lavori, nonché la possibile perdita dei requisiti per finanziamenti e indennizzi ottenuti in relazione all'attività agricola stessa e alla conduzione aziendale;

con riferimento a quanto sopra sintetizzato, le controdeduzioni trasmesse dalla Società puntualizzano sulle singole osservazioni, facendo riferimento sia alla normativa, che ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA); tuttavia, anche tenuto conto delle controdeduzioni, non viene meno il significato e la motivazione di molte delle osservazioni sopra esposte. In particolare:

- d. in merito ai beni archeologici, la Società ribadisce di aver ubicato le opere tenendo conto della fascia di rispetto di 100 metri dalle singole aree di interesse archeologico censite secondo il PPR ("come indicato nella relazione archeologica (...) sia su mappe che nella descrizione in dettagli di tutti i nuraghi presenti, gli aerogeneratori ricadono tutti al di fuori della fascia di rispetto di 100 metri") e, inoltre, che "il progetto ha fatto in modo che non vi fosse nessun rischio archeologico mantenendo una distanza da questi monumenti "silenti" superiore a quella che la stessa norma prevede". In tal modo, l'analisi svolta dal proponente, e la progettazione stessa, si dimostrano carenti nel considerare il contesto di inserimento dell'impianto, in quanto si limitano ad evitare interferenze dirette con i soli elementi del patrimonio archeologico censiti nel PPR, tralasciando la verifica di altri siti eventualmente presenti, e a definire la posizione delle pale solo sulla base di fasce di rispetto da singoli elementi, sottovalutando gli impatti indiretti e sulla componente nel suo insieme. Come riportato nel quadro ambientale dello SIA, in merito alla componente archeologica "da un punto di vista topografico e cartografico, (...) il progettista ha rispettato scientificamente le normative in materia di vincolo archeologico, attenendosi rigorosamente ai dettami della legislazione vigente". In riferimento a queste affermazioni, si deve evidenziare che la valutazione degli impatti non può ritenersi positivamente conclusa in base alla sola rispondenza alla normativa vigente e alla rigorosa verifica delle fasce di rispetto da singoli beni, come del resto confermato nello SIA stesso (quadro ambientale) che, nel riconoscere la particolare rilevanza della componente archeologica nel contesto in esame, afferma: "L'analisi della carta archeologica restituisce un quadro piuttosto complesso e, oseremo dire, notevole per la distribuzione delle emergenze e per le caratteristiche strutturali e insediative delle stesse, e pertanto valutare l'impatto dell'impianto del parco eolico in progetto sul paesaggio archeologico espresso in questo territorio, richiede una riflessione accurata e impone un'attenzione al particolare e al dettaglio";



- e. in merito alla componente suolo e attività agricole, il proponente ha risposto puntualmente alle osservazioni dei singoli proprietari dei terreni, evidenziando, nella maggior parte dei casi, che il progetto “interessa marginalmente il terreno indicato”. Tuttavia, si osserva che le controdeduzioni del proponente appaiono limitate a considerare le interferenze dirette con le superfici dei terreni agricoli, senza tenere conto dei possibili effetti indiretti sulle attività aziendali, della qualità dei suoli e delle specificità delle produzioni;
- f. circa gli espropri, la Società ha fatto presente di voler ricorrere all’esproprio solo in caso di impossibilità a raggiungere un accordo bonario; tuttavia, si rileva che, al momento, la Società non ha fornito l’evidenza del raggiungimento di accordi con i proprietari;
- g. in riferimento alle ricadute economiche a livello locale e agli “utili” per le amministrazioni comunali, la Società, richiamato quanto previsto dal D.M. del 10 settembre 2010 circa i limiti e le modalità delle eventuali misure compensative, ha fatto presente la “possibilità di utilizzare parte degli utili dell’opera, che il proponente, nelle more della legge, devorrà ai Comuni del territorio, per un progetto cospicuo di valorizzazione” dei beni archeologici. Tuttavia, come già osservato in sede di presentazione pubblica da parte dei cittadini e in conferenza da parte degli Enti, il progetto e lo SIA non definiscono alcun intervento di compensazione e, pertanto, la proposta, genericamente affermata nelle controdeduzioni, non può essere considerata come elemento positivo nell’ambito della valutazione del progetto;

In conclusione, tali controdeduzioni non consentono di ritenere superati, ai fini della valutazione della compatibilità ambientale del progetto, gli aspetti evidenziati dal pubblico. Infatti, come risulta dagli esiti dell’istruttoria e dai pareri degli Enti competenti, gli elementi conoscitivi e valutativi segnalati sono risultati pertinenti e contestualizzati, in particolare, in relazione alla componente archeologica, alla componente suolo e attività agricole, ai materiali di scavo e agli aspetti socio-economici;

- 2. Nel corso della Conferenza dell’8 novembre 2013, vari Enti hanno rilevato, per il progetto in esame, forti elementi di criticità e impatti negativi non mitigabili e non compensabili a carico di diverse componenti ambientali, in particolare per quanto concerne il paesaggio e i beni storico-culturali e archeologici, il suolo e le attività agricole, la qualità dell’ambiente di vita, impatti che sono stati ampiamente sottovalutati e non correttamente considerati nel progetto e nello SIA e tali da condurre ad una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale dell’intervento, come illustrato a conclusione della stessa riunione e come di seguito riepilogato:



- a. il Comune di Guamaggiore, in relazione al layout dell'impianto, ha rilevato criticità, per il ricadere di alcune opere in prossimità di beni archeologici; inoltre, sia per gli aerogeneratori che per la stazione di utenza, rilevando problematiche in merito alla conformità allo strumento urbanistico vigente che classifica l'area come zona agricola. Inoltre, ha rilevato che il progetto interessa aree perimetrate dal PAI a rischio idrogeologico da elevato a molto elevato;
- b. il Comune di Selegas ha chiesto che nella valutazione del progetto si tenga conto delle osservazioni dei cittadini, depositate già in merito all'istanza del 2010, e di quelle esposte durante la presentazione al pubblico. Il Sindaco ha poi rilevato criticità sotto il profilo dell'impatto visivo e paesaggistico, per l'alterazione della visuale come percepita dall'abitato, considerando che le torri eoliche, alte 140 metri, sono ubicate sulle alture che circondano i paesi, a breve distanza (1000 metri circa da Selegas, ma anche meno per altri centri), e sovrasterebbero con la loro altezza le case. Inoltre, ha evidenziato di non vedere un ritorno positivo di tipo economico per il proprio territorio, in relazione alla realizzazione del progetto;
- c. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC) ha rappresentato forti criticità per la valenza paesaggistica e storico-culturale di un contesto di area vasta in cui sono cospicui gli investimenti pubblici. Circa l'analisi fatta nello SIA, ha fatto presente che alcune emergenze archeologiche menzionate nelle osservazioni dei cittadini (es. nuraghe Pitzu Boi) non sono censite nelle tavole del PPR, su cui si è basato lo Studio di Impatto, e ha osservato che la Proponente non ha richiesto di visionare gli archivi e i dati del Ministero, contenenti informazioni sul patrimonio archeologico più dettagliate, non solo sui nuraghi ma anche sulle aree di rilevanza archeologica, delimitate all'intorno dei nuraghi. Ha evidenziato che la relazione archeologica presentata non è redatta da un tecnico abilitato e non ha i contenuti richiesti dal D.M. 10 settembre 2010, in vigore al momento della presentazione dell'istanza di VIA. Considerato che la valutazione riguarda il progetto nel suo insieme, compresi i cavidotti, le strade, le aree di cantiere e tutti gli interventi che comportano movimenti terra, ha rilevato che vi sono opere in progetto che interferiscono direttamente con beni archeologici, ad esempio tratti di strade e piazzole tracciate sopra nuraghi, a dimostrazione che la progettazione non ha tenuto conto del contesto. Ha sottolineato che l'alta concentrazione di beni archeologici (nuraghi, pozzi, domus de janas, ecc.) fa sì che il territorio considerato si configuri come zona ad alto rischio archeologico e ciò rende critico l'inserimento del progetto. Gli interventi di compensazione proposti dalla Società si inseriscono in un territorio dove gli interventi pubblici sono numerosi, sia da



parte del Ministero, sia con altri fondi pubblici regionali, statali e comunitari, per la valorizzazione dei beni, la creazione di musei ecc., e di questi il proponente non ha tenuto conto nell'analisi. Non è stata adeguatamente valutata l'interferenza visiva sulle centinaia di beni archeologici e culturali presenti e non è stata fornita alcuna informazione su 14 km di cavidotto e sugli impatti nell'area vasta. L'ex Polveriera degli anni '40, in Comune di Selegas e Gesico, di proprietà comunale, è interessata da un progetto di valorizzazione, rispetto al quale l'inserimento dell'eolico si pone in contrasto. Rispetto alla componente paesaggistica, ha evidenziato che il progetto si inserisce in uno dei paesaggi rurali più belli della Sardegna, fortemente identitario, e inoltre comporta l'alterazione della visuale dal santuario nuragico di S. Vittoria di Serri, sito di grande rilevanza che richiama un elevato numero di visitatori. Considerati tutti questi elementi ha concluso evidenziando la criticità dell'intervento, per gli impatti sia sul patrimonio archeologico che paesaggistico;

- d. l'ARPAS ha evidenziato l'insufficiente valutazione degli impatti e le carenze dello SIA; in particolare, l'incompletezza e la genericità del piano di monitoraggio che non contiene gli elementi minimi necessari, l'insufficiente valutazione dell'impatto acustico, le carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente circa la gestione delle terre e rocce da scavo, considerato anche che il D.Lgs. n. 152/2006 richiama la necessità di privilegiare il recupero dei materiali rispetto allo smaltimento in discarica;
- e. la ASL, condividendo le osservazioni sul progetto e sulle carenze dello SIA, ha sottolineato la rilevanza, rispetto al concetto di qualità dell'ambiente di vita e di salute pubblica, della percezione negativa da parte della comunità locale circa l'inserimento del progetto nel territorio, data la contrarietà dell'opinione pubblica rilevata con le fasi di pubblicità. Ha osservato che la documentazione a corredo dell'istanza manca di chiarezza e completezza su vari aspetti di interesse sanitario, quali la presenza di ricettori sensibili, attività agricole, zootecniche, turistiche che potrebbero risentire di impatti e interferenze, l'insufficiente valutazione dell'impatto acustico e di quello derivante dalle polveri in fase di cantiere, l'insufficiente definizione delle misure di mitigazione. Con la nota prot. 2013/136576 del 18 novembre 2013, considerando che "La valutazione sanitaria non riguarda solo la prevenzione dalle malattie, ma investe anche il benessere sociale, oltre che fisico e psichico delle persone" ha comunicato che "stante l'insieme delle motivazioni sopra esposte, non sussistono le condizioni per poter esprimere parere favorevole";





- f. il Servizio SAVI, relativamente agli esiti dell'istruttoria di competenza, ha evidenziato le numerose carenze del progetto e dello SIA, nonché aspetti critici e impatti negativi rilevanti su diverse componenti ambientali, come illustrato nei punti successivi.

Quadro di riferimento programmatico:

3. in relazione alla localizzazione dell'impianto, non risulta evidente, nella documentazione agli atti, la coerenza dell'intervento rispetto a quanto specificato nello "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici" di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 2009 e s.m.i., nel D.Lgs. n. 387 del 2003 e s.m.i., e nel D.M. 10.9.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare:
- a. nella documentazione non c'è evidenza che il progetto rispetti i requisiti di buona progettazione e che siano stati svolti gli studi richiesti, relativamente a:
- a.1 la distanza minima delle turbine dai confini di proprietà, tanche e muretti a secco, di cui al punto 2.2 delle linee guida;
  - a.2 il rispetto delle distanze dagli insediamenti rurali (punto 4.3.3 delle linee guida), nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, e da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno o diurno, o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale, il cui censimento è stato effettuato in maniera non esaustiva e non dettagliata;
  - a.3 il rispetto delle interdistanze tra le macchine, dettate dalle buone norme di progettazione eolica, di cui al paragrafo 4.3.2;
  - a.4 lo studio delle interferenze sulle telecomunicazioni (punto 4.2.5);
  - a.5 la valutazione dell'effetto flickering;
- b. l'area individuata per la realizzazione del parco eolico, non appare né marginale né degradata da attività antropiche pregresse o in atto. Si tratta, infatti, di un paesaggio rurale, in cui sono presenti aziende agricole e zootecniche, servite da viabilità interpodereale che si sviluppa, principalmente, su strade sterrate e con totale assenza di insediamenti industriali. Considerato che per la messa in opera e la manutenzione degli aerogeneratori, si prevede, tra l'altro, l'adeguamento funzionale di strade locali sterrate e asfaltate e la realizzazione di nuovi tratti stradali, in scavo e in rilevato, per complessivi 26 km circa, la posa di 26 km di cavidotti interni MT e di un cavidotto AT di circa 18 km per il collegamento alla nuova



sottostazione elettrica 380/150 kV di Sanluri, il parco eolico proposto, configurandosi come un vero e proprio impianto industriale esteso complessivamente su un'area di circa 24,6 km<sup>2</sup>, presenta caratteristiche che lo rendono incompatibile con la vocazione agricola dell'area. In particolare, lo SIA non ha adeguatamente considerato, nella scelta localizzativa dell'impianto, gli aspetti legati alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale, limitandosi ad evidenziare "ai fini della procedibilità", che le opere non sono in contrasto con disposizioni di legge;

4. il progetto è inserito interamente in aree classificate come zona agricola (E) dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati; in particolare, come descritto nello stesso SIA:
  - gli aerogeneratori e le opere elettriche (cavidotti) in territorio di Selegas ricadono nella sottozona E2 (aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione all'estensione, composizione, localizzazione dei terreni);
  - gli aerogeneratori e le opere elettriche (cavidotti) in territorio di Gesico ricadono nella sottozona E1 (aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata);
  - gli aerogeneratori e le opere elettriche (cavidotti) in territorio di Guamaggiore ricadono nella sottozona E1 (colture specializzate);
  - la sottostazione elettrica AT in territorio di Sanluri ricade in parte nella sottozona D7 (destinata ad insediamenti produttivi di tipo agro- industriale) e in parte nella sottozona E2 (aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione all'estensione, composizione, localizzazione dei terreni);

in merito, il proponente, nelle conclusioni del quadro programmatico, si limita a considerare, ai fini della procedibilità, che le opere "non sono in contrasto con disposizioni di legge o altre normative, legate alla pianificazione di questo territorio attualmente vigenti".

In relazione al Quadro di riferimento Progettuale, richiamato il fatto che la normativa vigente richiede, in fase di VIA, un livello di progettazione definitivo e che il progetto proposto risulta incompleto in molti aspetti, l'istruttoria ha evidenziato quanto segue:

5. lo studio previsionale di impatto acustico non risulta esaustivo rispetto a quanto previsto dalle leggi regionali (Delib.G.R. n. 62/9 del 2008), il censimento dei recettori non è completo, non sono stati calcolati i valori di emissione sonora degli aerogeneratori e di immissione, ma, soprattutto, sulla base delle informazioni fornite, sembrerebbe verificarsi il superamento dei limiti normativi, con particolare riferimento al mancato rispetto del criterio del limite



differenziale, in diversi recettori. La misura di mitigazione prevista nelle conclusioni dello stesso studio (limitazione del funzionamento e dell'emissione acustica di alcuni aerogeneratori) non è stata adeguatamente presa in considerazione in termini di implicazioni negative sulla producibilità dell'impianto;

6. l'assenza, con riferimento all'impianto e a tutte le opere funzionalmente connesse (fondazioni aerogeneratori, elettrodotto, viabilità, stazione elettrica, etc.), di un bilancio scavi e riporti, di una caratterizzazione dei materiali e di un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 161/2012. Nell'allegato 10, denominato "prime indicazioni di esecuzione piano scavi", il proponente indica che "Il seguente documento descrive il quadro di indagini ambientali preliminari allo scopo di definire il quadro generale delle condizioni del sito in termini ambientali e identificare eventuali criticità rispetto ai requisiti di legge al fine della redazione di un Piano Scavi funzionale alla realizzazione di un impianto eolico" e, inoltre, che "Il seguente piano di indagini servirà per caratterizzare il terreno movimentato all'interno del cantiere e riutilizzato nell'ambito dei vari adeguamenti morfologici e riempimenti che saranno previsti nella documentazione progettuale". L'elaborato si limita a descrivere in termini generali le attività che dovranno essere svolte, rinviando completamente a un momento successivo la definizione dei parametri progettuali. A tale indefinitezza consegue l'incompleta valutazione degli impatti, non essendo stata valutata, per esempio, la produzione di rifiuti, e la genericità delle misure di mitigazione proposte, quali il potenziale riutilizzo dei materiali, ipotizzato dal proponente; non risulta altresì possibile valutare se il progetto abbia, o meno, integrato soluzioni atte a minimizzare gli impatti e la produzione di rifiuti, in un'ottica di sostenibilità e compatibilità ambientale;
7. l'Ente Acque della Sardegna (Enas), sia nel corso della conferenza che con successiva nota prot. 16637 del 25.11.2013, ha segnalato che l'elettrodotto AT 150 kW interferisce con alcune opere gestite dall'Ente (canale principale adduttore, in agro di Guamaggiore e Guasila, e condotta adduttrice Marmilla) e che "circa le modalità di risoluzione di tali interferenze (...) il progetto non contiene alcun elaborato". Pertanto, ha segnalato l'impossibilità di esprimere un parere, o autorizzazione;
8. l'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), con la nota dell'8.11.2013 prot. n. 95955, ha segnalato che parte delle opere ricadono in area perimetrata dal PAI vigente a pericolosità idraulica e ha richiamato gli adempimenti necessari secondo le Norme di Attuazione dello stesso piano, in assenza delle quali l'Autorità di bacino non può assumere le determinazioni di competenza;



Quadro di riferimento ambientale:

9. l'istruttoria ha evidenziato rilevanti impatti negativi sul suolo, l'agroecosistema e le attività agricole:

a. il progetto si inserisce interamente in un contesto di area vasta storicamente e tradizionalmente vocato all'attività agricola, caratterizzato dall'assenza di elementi di tipo industriale, se non per la presenza di zone artigianali e commerciali a livello comunale; come rappresentato dallo stesso proponente nello SIA:

“La zona della Trexenta è un susseguirsi di verdi e rigogliose campagne dove frutteti si alternano a vigne, oliveti, campi cerealicoli. Le sue felici condizioni climatiche, favorite anche dall'abbondanza d'acqua, hanno sempre determinato una ricca produzione locale di vino, olio e grano, tuttora rinomata. Proprio al suo paesaggio fertile si deve l'articolata stratificazione storica degli insediamenti umani, che affondano le radici fin dall'epoca preistorica, per proseguire nel periodo punico quando divenne un importante granaio. A questo proposito merita una visita il Museo del Grano di Ortacesus, che documenta gli aspetti tradizionali della coltivazione, lavorazione e consumo del grano”;

b. rispetto all'area ristretta e ai territori di ciascuno dei comuni interessati, il progetto interferisce con i terreni più fertili e con le maggiori potenzialità produttive, destinati, o potenzialmente utilizzabili per colture specializzate e ad alto reddito, come rappresentato nello stesso SIA e di seguito riportato:

“Guamaggiore sorge nelle distese colline della Trexenta alle falde del Monte Saturno e San Giovanni. Il paese sorge, in un conca naturale, ai piedi della brulla collina di Cabiddiu. Il territorio è prevalentemente collinare, soprattutto a nord, anche se le vette più alte non superano i 500 metri. (...) Il centro storico, ha conservato le caratteristiche architettoniche agricole tipiche dei paesi della Trexenta”.

E riguardo a Gesico: “Il paesaggio agrario alterna terreni coltivati a vite, seminativi non irrigui e pascolo, lungo i dolci pendii e le valli delle colline della Trexenta. Il paesaggio che ne deriva è costituito da un frazionamento dei terreni che segue l'andamento morfologico delle colline. Tra le più pregiate coltivazioni di questi territori vi è quella della vite. Tra i tanti vitigni vi sono anche i grandi marchi come quello di Argiolas che possiede tre fattorie in questi territori come loro stessi vantano: “Tre fattorie sono ubicate in Trexenta, nell'antico granaio di Roma - oggi un susseguirsi di frutteti e oliveti, filari di viti e campi di cereali - dove i vigneti di Selegas, Siurgus Donigala e Guamaggiore formano un magico triangolo



con al centro Senorbì ed il suo museo etnografico, dove diversi reperti attestano un'antica vocazione di cultura agricola”;

“Selegas si trova, nella parte centrale della Trexenta in una leggera pendice posta fra due valli, alle falde del Monte Nuritzi, più o meno a metà strada fra Guamaggiore e Suelli. Il centro storico conserva ancora le caratteristiche proprie dei centri a prevalente economia agricola”;

- c. relativamente agli impatti negativi sulle produzioni agricole, l'istruttoria ha evidenziato che il progetto interferisce non solo con aree attualmente utilizzate come seminativo e pascolo, ma anche con colture specializzate quali vigneti; come descritto nel quadro ambientale, “Le uve sono ospitate soprattutto nelle ampie aree collinari presenti anche all'interno del parco eolico, in cui si riscontrano non solo condizioni pedologiche e ambientali particolarmente adatte, ma anche un tessuto infrastrutturale adeguato (irrigazione, viabilità, servizi) e una diffusa conoscenza delle tecniche produttive e della cultura della vite e del vino”. Più in particolare, come messo in luce dalla Società nel corso del sopralluogo, parte delle opere (piazze, strade di accesso, servitù di passaggio) insiste su vigneti DOC; rispetto a tali interferenze, il proponente non ha individuato soluzioni atte a eliminare e risolvere tale criticità, contrariamente a quanto prospettato già in sede di sopralluogo (settembre 2013);
- d. le attività agricole presenti nel territorio sostengono attività produttive d'eccellenza (trasformazione dei prodotti lattiero-caseari e vitivinicoli), come illustrato nello stesso SIA: “La presenza, inoltre, del caseificio di Mandas, cui viene conferito il latte ovino e caprino, influenza la coltivazione di erbai, medicai e quant'altro possa essere utilizzato per l'alimentazione del bestiame. Ritroviamo inoltre la presenza di vigneti, la cui produzione è legata a nuove realtà emergenti: le Cantine Cooperative di Senorbì (Trexenta), e tra i privati, le Cantine Argiolas (Parteolla), che, puntando sulla qualità, hanno occupato delle nicchie di mercato di estremo interesse”. Nonostante la corretta e sensibile descrizione delle caratteristiche del contesto di intervento, lo SIA ha, tuttavia, completamente trascurato l'analisi degli effetti diretti e indiretti del progetto sull'ambiente rurale e sulle realtà produttive del settore enologico e agro-alimentare;
- e. rispetto alla componente pedologica, si è evidenziato che le opere, sia civili che elettriche e accessorie, interessano direttamente suoli con elevata capacità d'uso, classificati secondo la Carta dei suoli della Sardegna scala 1:250.000 (Aru et Al.) nelle classi I, II e III, che, complessivamente, sul territorio regionale, rappresentano meno del 20%; lo stesso SIA dà



atto che si tratta di suoli “con poche o nulle limitazioni e con attitudine all'agricoltura intensiva, con colture erbacee e arboree anche irrigue, e una forte vocazione agricola di tipo seminativo”; in tale contesto, il consumo della risorsa suolo e l'uso non agricolo del territorio, rappresentano un impatto negativo significativo che lo SIA ha ampiamente trascurato di valutare, sia per la fase di cantiere, che di esercizio, e sia in termini qualitativi, che quantitativi, limitandosi a considerazioni generiche (ad esempio “L'area complessivamente occupata risulta piuttosto contenuta”);

- f. l'istruttoria ha messo in evidenza rilevanti impatti negativi, non correttamente valutati nello SIA, derivanti dall'inserimento in tale contesto agricolo di un impianto eolico di tipo industriale, sia diretti, dovuti al consumo di suolo agricolo per la realizzazione delle opere civili, accessorie ed elettriche, sia indiretti, dovuti alla trasformazione complessiva dell'uso di una vasta zona rurale, che non sono controbilanciati da evidenti vantaggi sul territorio sotto il profilo socio-economico, anche tenuto conto di quanto evidenziato dalle osservazioni del pubblico e nei pareri delle Amministrazioni Comunali. In particolare, tali impatti derivano, non solo dalla realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e dalla superficie delle piazzole definitive, come considerato nel quadro ambientale dello SIA, ma anche dalla stazione utente e dalle altre opere elettriche, dalla sottostazione elettrica AT (di circa 6,8 ettari), dalle cabine, dai sostegni per i raccordi con gli elettrodotti, dagli scavi per i cavidotti, dall'adeguamento e realizzazione di nuovi tratti strade per circa 26 km complessivi, con larghezza della carreggiata di 5,5 metri, il cui ingombro viene incrementato per la presenza di tratti in rilevato e in scavo, dovuti alla necessità di rispettare determinate pendenze su una morfologia collinare, dalla realizzazione di muri di sostegno in gabbioni (27.500 m<sup>3</sup>) e in terre armate, necessari per il contenimento degli scavi di sbancamento in corrispondenza delle piazzole e dei tratti stradali, dalle opere di regimazione delle acque (trincee drenanti per 20.000 m<sup>3</sup> - canalette, collettori di scarico in pvc - 5.000 metri - e in calcestruzzo - 3.000 metri) previste per la salvaguardia delle opere e della viabilità di progetto. L'insieme di queste opere determinerebbe un rilevante consumo di suolo, oltre che un forte impatto morfologico e visivo-paesaggistico;
10. relativamente alla salute umana, lo studio non ha correttamente valutato gli effetti del progetto sui recettori presenti nel sito e nell'area vasta, dal punto di vista dell'impatto acustico; non è presente uno studio sugli impatti correlati ai rumori a bassa frequenza (LFN) emessi dalle pale eoliche, che possono ripercuotersi negativamente sulla salute dell'uomo sotto forma di disturbi di tipo “oto-neurologico”;



11. relativamente agli effetti sugli ecosistemi, l'inserimento del progetto industriale nel suo complesso comporterebbe significative trasformazioni dell'agro-ecosistema ed effetti negativi sulla qualità ambientale e sul grado di naturalità, come riportato nella Carta della qualità ambientale post operam (fase di esercizio dell'impianto), dove il proponente valuta una qualità ambientale nulla sull'intera area di influenza del progetto, come risultato dell'inserimento dell'impianto, con un netto peggioramento rispetto alla situazione attuale rappresentata nella Carta della qualità ambientale ex ante, in cui alle stesse aree viene attribuita una qualità ambientale variabile da scarsa, a media fino a buona;
12. a fronte degli impatti negativi rilevati con l'istruttoria, lo SIA propone misure di mitigazione generiche, che non possono rappresentare elementi di valutazione positiva del progetto, in quanto non appropriate, non studiate sul contesto specifico e non recepite a livello progettuale; ad esempio:
  - a. relativamente agli interventi mitigativi proposti per le piazzole, l'inserimento di specie quali Pino e Carrubo e la ricerca di un "impatto ornamentale, con fioriture" appare totalmente slegato dal contesto vegetazionale e risulterebbe in una collocazione del tutto innaturale e inappropriata rispetto alla vegetazione attuale e potenziale del sito, oltre a comportare un effetto di maggiore evidenziazione delle stesse piazzole e delle altre opere, rispetto ai campi coltivati circostanti;
  - b. la Carta degli impatti e delle mitigazioni indica, sull'intera area di influenza del progetto, l'estesa applicazione di misure di mitigazione in termini generali, definendo "Aree interessate dalle opere di mitigazione "(ripristino vegetazione, abbattimento polveri, etc.)" confermando, in tal modo, la genericità delle analisi svolte, la mancanza di contestualizzazione, l'assenza di una quantificazione e localizzazione precisa degli interventi mitigativi proposti, che pertanto non possono essere positivamente considerati;
13. l'istruttoria ha messo in luce forti criticità relativamente all'impatto visivo e sul paesaggio; in particolare:
  - a. impatti negativi dovuti al posizionamento delle turbine eoliche a breve distanza dai centri abitati, sulla sommità delle colline che circondano i paesi e le frazioni (circa 1000 metri da Selegas, 700 metri da Seuni, 900 metri da Gesico), a quote variabili da circa 270 metri a 450 metri s.l.m., alle dimensioni delle torri eoliche, elementi che comportano sia la visibilità delle pale dai centri abitati più prossimi, sia la visibilità dell'impianto a grandi distanze, nonché da siti di rilevante interesse e frequentazione, quali il santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri;



- b. l'impatto visivo dell'inserimento delle pale eoliche verrebbe amplificato anche dall'impatto morfologico conseguente alla realizzazione delle strade e delle piazzole che, in molti casi, secondo quanto previsto in progetto, richiederebbero la realizzazione di muri e strutture di contenimento di diversi metri di altezza, di rilevati, e di una serie di manufatti contrastanti con la morfologia collinare dolce delle aree, rese maggiormente visibili per l'assenza di vegetazione forestale. Lo SIA ha trascurato tale aspetto, inserendo nelle fotosimulazioni proposte i soli aerogeneratori e, pertanto, ha sottostimato l'impatto complessivo del progetto;
  - c. non sono appropriate, né condivisibili le valutazioni generiche fatte nello SIA, che considera compatibile l'inserimento, nel territorio in esame, di un impianto di tipo industriale, descrivendo erroneamente le aree come fortemente antropizzate ("il paesaggio, per proprie capacità di assorbimento, è in grado di accettare interventi di varia natura, in quanto le unità di paesaggio che convivono in quest'area si presentano già fortemente antropizzate"). Al contrario, l'istruttoria ha evidenziato le rilevanti modificazioni dell'attuale assetto insediativo e paesaggistico, conseguenti all'inserimento del progetto in un'area scarsamente antropizzata, con centri abitati di piccole dimensioni ed utilizzata quasi esclusivamente per attività agricole;
  - d. inoltre, rispetto alla componente paesaggistica, i pareri degli Enti competenti mettono in evidenza forti criticità e impatti negativi non mitigabili e non compensabili, come meglio riportato ai punti seguenti;
14. il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias prot. n. 53438/TP/Ca-CI dell'8.11.2013, di cui si è data lettura in conferenza, ha espresso un parere negativo, evidenziando rilevanti impatti negativi sulla componente paesaggio e beni archeologici e storico culturali, come di seguito riportato:

"Pur in presenza di limitati vincoli di natura paesaggistica il progettato intervento presenta rilevanti criticità che determinano sensibili alterazioni del sistema paesaggistico, ampiamente connotato nelle trame agricole e nella morfologia ondulata del territorio collinare, con lunghissimi campi visuali (dal Monte San Mauro risulta visibile tutto il basso Campidano). Il paesaggio rurale dei campi aperti nel bassopiano della Trexenta, impostato sul bacino alluvionale di Guasila Ortacesus, è ricco di risorse pedologiche ad elevata suscettività all'uso agricolo. Il paesaggio insediativo è organizzato in riferimento ad una fitta rete di centri, molto vicini tra loro, che istituisce relazioni con il sistema delle produzioni agricole, caratterizzate da





colture arboree impiantate nei territori collinari, in continuità con i paesaggi dei seminativi a campi aperti.

Nel territorio della Trexenta si attesta un'altissima frequenza di insediamento sparso preistorico e protostorico, persistente in età romana e altomedievale. E' rilevante la presenza di numerosi nuraghe, come il "San Sebastiano" con decreto di vincolo e i "Cumbidu 'e Pinna", Mulloni Mannu", Sitziddiri", Sa Tanca Spadas", "Piscu" vicini alle aree di installazione dei generatori, di alcuni pozzi nuragici e tombe dei giganti e della chiesa campestre di Santa Vitalia, in località Baingiu, edificata nel trecento (...) sede di manifestazioni religiose legate alla commemorazione del santo.

Il progetto del parco eolico si attesta nel quadro paesaggistico descritto, inteso come sommatoria dei singoli elementi che lo compongono, e che generano un "sistema di paesaggio" nel quale assume rilievo, non solo l'aspetto visivo, ma soprattutto le relazioni tra questo, le singolarità storico culturali e il contesto paesaggistico che vengono a crearsi.

La progettazione paesaggistica del parco eolico non ha affrontato, nelle analisi rappresentate nel documento della relazione paesaggistica, i possibili effetti di decontestualizzazione dei beni storico-culturali; il possibile disordine percettivo-visivo (ridotta distanza tra i vari beni paesaggistici e gli aerogeneratori e l'aerogeneratore) e l'incombenza negativa per mancanza di proporzioni; la modificazione della trama agraria, disallineando i segni millenari del tessuto originario; l'alterazione dello skyline; le eventuali alternative localizzative e le possibili compensazioni. La relazione paesaggistica descrive l'impatto genericamente "trascurabile in quanto non comporta variazioni significative del contesto paesaggistico". Affermazione che appare apodittica, perché di fatto la realizzazione dei generatori eolici, sostituisce il paesaggio preesistente, con uno nuovo dove i generatori eolici con la loro notevole imponenza sostituiscono l'attuale paesaggio storico-culturale e paesaggistico-ambientale. In conclusione (...) esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in progetto in quanto se realizzato potrebbe compromettere i pregevoli valori paesaggistici già descritti senza peraltro trovare una soluzione innovativa di realizzazione di un nuovo paesaggio contemporaneo in armonia e dialogo con quello attuale";

15. la Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del MiBACT, esaminata la documentazione progettuale pervenuta, acquisiti i pareri e le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Cagliari e Oristano e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici (BAPSAE) delle Province di



Cagliari e Oristano, con la nota acquisita prot DGA n. 11944 del 30.5.2014, fatte alcune premesse, ha comunicato quanto segue:

“Sotto il profilo della tutela archeologica, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano ha rilevato che:

“La relazione archeologica allegata al progetto non può essere accolta in quanto contrariamente a quanto stabilito dall'art. 95 del D.Lgs. n. 163/2006, non è stata redatta da un professionista in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia o da un dipartimento archeologico di una università e non comprende gli esiti di indagini geologiche e archeologiche preliminari, né i dati di archivio e bibliografici reperibili, né l'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni e alla lettura della geomorfologia del territorio, secondo quanto disposto dal regolamento.

Pertanto, per quanto di competenza di questa Soprintendenza segnala che la documentazione progettuale prodotta è difforme da quanto disposto ai fini di avviare la procedura di valutazione e dunque non autorizzabile”.

E, nel merito dei contenuti del progetto e della relazione delle opere con i beni archeologici soggetti a tutela, ha rilevato che:

“sulla base della “disamina sui documenti d'archivio e sulla cartografia presente agli atti di Ufficio, il territorio interessato presenta un'alta concentrazione di siti archeologici.

In particolare le emergenze archeologiche di seguito elencate appaiono a stretto contatto visivo con alcuni degli aerogeneratori in progetto così come evidenziato:

nuraghe "Bruncu de Unghera" (n° 7) con l'aerogeneratore T21; nuraghe "Sitziddiri" (n° 15) con l'aerogeneratore T13;

nuraghe "Tanca sa Spada" (n° 8) con l'aerogeneratore T25; nuraghe "Bruncu sa Figu" (n° 29) con l'aerogeneratore T6;

nuraghe "Bruncu sa Guardia o Seuni" (n° 27) con l'aerogeneratore T7; nuraghe "Sa Fighixedda" (n° 26) tra l'aerogeneratore T14 e il T17; nuraghe "Santu Sadduru" (n° 28) tra il T14 e la T15;

nuraghe "Su Mullone Mannu" (n° 25) tra il T12 e il T18; nuraghe "Combide Pinna" ( n° 18) tra il T18 e il T19.

Per quel che riguarda i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori, il tracciato si snoda, in alcuni casi, in prossimità delle aree archeologiche, come di seguito evidenziato:



nel collegamento tra gli aerogeneratori T21 e T25, si trova il nuraghe "Tanca sa Spada" (contrassegnato col n° 8).

in prossimità del cavidotto dell'aerogeneratore T6 si trova il nuraghe "Bruncu sa Figu" (contrassegnato col n° 29).

nel collegamento tra l'aerogeneratore T14, T15 si trova il nuraghe "Santu Sadduru" (contrassegnato col n° 28).

nel collegamento tra l'aerogeneratore T14, T17 si trova il nuraghe "Sa Fighixedda" (contrassegnato col n. 26);

in prossimità del cavidotto dell'aerogeneratore T19, si trova i nuraghe "Combide Pinna" (contrassegnato col n° 18).

Dal punto di vista della tutela paesaggistica la Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e Oristano ha rilevato in particolare:

"l'esistenza di perimetri dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza di eventuali siti archeologici (Senorbì, fraz. Sisini: resti del Nuraghe denominato Su Nuraxi in Loc. Casaspu; Gesico, Nuraghe Su Linu, ed altri che vorrà individuare la Soprintendenza Archeologica) in termini di prossimità ed inservibilità senza intersezione diretta; lett. c) torrenti e corsi d'acqua (Riu Mannu, Rio Cardaxius, Gora Benaguzza, Riu Su Cannisoni, Canale Simoni, Rio Mitza Lemu) prossimità ed inservibilità senza intersezione con la fascia di rispetto dei 150 metri";

E che sull'area d'influenza dell'intervento vigono le seguenti Norme di Attuazione del PPR:

"Art. 17, comma 3, lett. h) "fiumi e torrenti" (fascia dei 150 metri del Riu Mannu, Rio Cardaxius, Gora Benaguzza, Riu Su Cannisoni, Canale Simoni, Rio Mitza Lemu); art. 51, comma 1, lett. a) "Aree caratterizzate da insediamenti storici\_Nuclei di primo impianto e di antica formazione" (Rif alla prossimità ai centri matrice di Guasila, Guamaggiore, Selegas e la frazione di Seuni, Mandas, Villanovafranca, Ortacesus, Suelli, Siurgus Donigala, Senorbì con le frazioni di Sisini e Arixì)",

e che possano essere considerate quali indirizzi di valutazione anche negli ambiti interni le prescrizioni di cui all'Art. 102 Sistema delle Infrastrutture delle medesime Norme.

Sotto il profilo della tutela del patrimonio architettonico soggetto alle disposizioni della II parte del Codice (D.Lgs. n. 42/2004 art. 10 e 45), la Soprintendenza per i BAPASE per le Province di Cagliari e Oristano ha inoltre rilevato che le dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della



Parte II del Codice gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze sono le seguenti:

1. Guasila\_Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, 1842-1852, arch. Gaetano Cima, Dichiarazione Ministro P.I. ex L. 1089/39, Prot. n. 8604 del 24/01/1950 e Declaratoria ex art. 882 C.C., Prot. n. 14832 del 04/11/1996;
2. Guasila\_Casa Parrocchiale, 1812, Dichiarazione ex L. n. 1089/1939, Prot. n. 5854 del 10.6.1983;
3. Guasila\_Complesso dell' Ex Palazzo Comunale, Vecchie Carceri ed ex Montegranatico ora sede Teatro, Biblioteca e servizi comunali, 1857, Dichiarazione ex L. n. 1089/1939, Prot. n. 7033 del 15.6.1994;
4. Guasila\_Chiesa campestre della Madonna d'Itria o di Bangio, XIII sec., DDR ex L. n. 42/2004, n. 93 del 22.10.2007;
5. Guamaggiore\_Chiesa e campanile di San Pietro, DDR ex L. n. 42/2004, n. 45 dell'1.7.2008;
6. Guamaggiore\_Chiesa di Santa Maria Maddalena, DDR ex L. n. 42/2004, n. 106 del 26.11.2007;
7. Mandas\_Ex Collegio degli Scolopi poi sede Circolo di Lettura, Dichiarazione ex L. n. 1089/1939, Prot. n. 7161 del 30.5.2002;
8. Selegas\_Chiesa di Sant'Anna, Dichiarazione ex L. n. 1089/1939, Prot. n. del 13.6.1985;
9. Ortacesus\_Museo etnografico già Casa Serra, Dichiarazione ex L. n. 1089/39, Prot. n. 3291 del 30.5.1988;
10. Selegas\_Ex Polveriera di Pranu Seuni, è in corso il procedimento di Verifica dell'Interesse Culturale ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004;
11. Villanovafranca\_Chiesa parr.le di S.Lorenzo, Cappella delle Anime e ex Cimitero, DDR ex L. n. 42/2004, n. 44 del 3.5.2010;
12. Villanovafranca\_Antica casa a corte Pisola, DDR ex L. n. 42/2004, n. 166 del 20.12.2010;
13. Siurgus donigala\_Ex Montegranatico, DDR ex L. n. 42/2004, n. 37 del 13.5.2005;
14. Senorbi\_Complesso di Villa Aresu, Dichiarazione ex L. n. 1089/1939, Prot. 9037 del 23.11.1992;



15. Senorbì\_Chiesa di S.Nicolò o di S.Marièdda di Segolaj (o della Neve) e sagrato, DDR ex L. n. 42/2004, n. 51 del 7.5.2004,

e che innumerevoli, oltre 60 in numero, sono i beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12).

La citata Soprintendenza BAPSAE ha rilevato quindi le seguenti criticità:

Il progetto si attesta su un costone collinare che, con l'andamento sinuoso tipico dell'orografia della Trexenta, prospetta i Comuni di Guamaggiore e Selegas, aprendosi al vasto orizzonte verso la piana sottostante e si inserisce in un contesto storicamente caratterizzata da una forte vocazione agricola per la considerevole presenza di campi coltivati a cereali, connotato da un paesaggio di non comune ampiezza visuale, con grandi estensioni di "open field".

Tale particolare connotazione del paesaggio agrario della Trexenta serba memoria dell'utilizzo storico di queste aree per la grande produzione cerealicola ed è rimasto inalterato nel tempo nonostante le riforme sabaude in materia di "chiudende" che hanno viceversa profondamente mutato l'aspetto di altre parti della campagna sarda rispetto all'impianto medioevale.

Il particolare tessuto socio-economico della Trexenta ha prodotto nei secoli una forte distinzione tra campi e villaggi e parallelamente una forte frammentazione dell'insediamento in molti centri minori di dimensioni medio-piccole fittamente distribuiti sul territorio (come evidentemente esplicitato dalla precedente elencazione dei beni di interesse culturale tutelati dalla Parte II del Codice e dalla quantità dei comuni interessati dall'area di influenza del progetto); questa struttura insediativa incide sul paesaggio creando ampi spazi apparentemente vuoti, anche se assiduamente coltivati, nei quali la presenza umana è perciò rara e discreta; essa si manifesta nei tracciati viarii, nei pochi fabbricati rurali e negli elementi dell'insediamento storico (strutture archeologiche, chiese campestri, ex strutture civili).

Risulta particolarmente rilevante, da questo punto di vista, la prossimità dell'impianto all'area della ex Polveriera, in comune di Selegas e Gesico: costruita tra il 1940 ed 1942, la struttura consiste in una vasta area poligonale recintata all'interno della quale trovano collocazione le cosiddette "casermette", ossia i depositi di munizioni ed armamenti, disposti a raggiera in gruppi di tre ed opportunamente distanziati ai fini di evitare la propagazione del fuoco in caso di esplosione di uno di essi; è inoltre presente il centro di comando, limitrofo alla strada provinciale e prospiciente la stazione della ferrovia complementare. Il comuni proprietari del comparto hanno in programma diversi progetti per la rifunzionalizzazione della Polveriera



quale sede di turismo rurale, trekking equestre, ricettività e altre attività di valorizzazione del territorio circostante.

L'impianto per la produzione di energia eolica proposto dalla società Nòvawind si inserisce nel paesaggio appena descritto, con un forte carattere di estraneità difficilmente mitigabile; esso incide per un verso sul sistema dei coltivi rispetto al quale si pone come l'unica, imponente, traccia dell'azione umana, e per un altro incombe sul sito della Ex Polveriera rispetto al quale si colloca con eccessiva prossimità, determinando un marcato effetto di fuori-scala.

Inoltre, la tipologia del rilievo altimetrico dell'area, connotato da andamento collinare dolce con quote e pendenze non elevate, estende decisamente la visibilità dell'impianto, come peraltro dimostrato dalle fotosimulazioni, anche alla lunga distanza.

E pertanto la citata Soprintendenza BAPSAE, ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto di "Realizzazione di un Parco Eolico", richiedente Nòvawind Srl, per la seguente motivazione:

L'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei Beni Culturali, come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con particolare riferimento al rapporto con i villaggi circostanti, le strutture militari dismesse e con il paesaggio collinare della Trexenta.

Dato atto delle risultanze della conferenza istruttoria dell'8.11.2014 e delle valutazioni emerse in quella sede.

Tanto premesso, questa Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, tenuto conto dei pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia del contesto archeologico, architettonico e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo sull'intervento per la realizzazione di un "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato Selegas, sito nei comuni di Selegas, Gesico, Guamaggiore, di potenza nominale pari a 75 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutturali site nei comuni di Guasila, Segariu, Furtei, Sanluri" oggetto di valutazione di impatto ambientale".

Stanti le criticità sopra rappresentate e comunicate formalmente, il Servizio SAVI non ha ritenuto sussistessero le condizioni per una richiesta di integrazioni in merito alle carenze rilevate nello SIA, che avrebbe comportato soltanto un aggravio procedurale nei confronti della Società, non essendo



possibile concludere l'istruttoria di competenza con una proposta di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

L'Assessore informa la Giunta, quindi, che il Servizio SAVI, stante il mancato invio di controdeduzioni ai termini dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 da parte della Nòvawind, in assenza di nuovi elementi di informazione, ha concluso l'istruttoria confermando la proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato Selegas, sito nei Comuni di Selegas (CA), Gesico (CA), Guamaggiore (CA), di potenza nominale pari a 75 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutturali site nei Comuni di Guasila (CA), Segariu (VS), Furtei (VS), Sanluri (VS), proposto dalla Nòvawind Sud S.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru